



Comune di Ostellato

Piazza Repubblica, n. 1 - 44020 Ostellato
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 419
del 24/09/2024

Settore/Servizio: Settore Servizi alla persona

Oggetto: Avviso pubblico per Manifestazione di interesse da parte di organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale per la gestione del Teatro Barattoni, la promozione e realizzazione di attività culturali varie atte a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità - Periodo Novembre 2024/Ottobre 2027 - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n.03 del 11.06.2024 di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell'Unità Organizzativa denominata "Settore Servizi alla Persona" e successivo decreto n.7 del 30.07.2024 di proroga delle funzioni al 31.10.2024;

Premesso che nel Comune di Ostellato sono presenti i seguenti luoghi di promozione culturale e del territorio, di proprietà comunale:

- il Teatro Barattoni, sito nel capoluogo;
- la Biblioteca "M. Soldati", sita nel capoluogo;
- le Vallette, area naturalistica del capoluogo considerata sito UNESCO;

Dato atto che:

- questa Amministrazione, fin dal suo insediamento, ha perseguito l'obiettivo di incrementare la frequentazione del Teatro come luogo di incontro, di aggregazione sociale e culturale, attraverso la realizzazione di un'organica stagione teatrale;
- negli scorsi anni l'Amministrazione comunale si è convenzionata, a seguito di opportune procedure ad evidenza pubblica, secondo la disciplina contenuta nel "Codice del Terzo Settore", con un'associazione di promozione culturale per la gestione del Teatro Barattoni, sia dal punto di vista operativo-funzionale, che dal punto di vista dell'organizzazione della stagione teatrale e della direzione artistica, come da ultima Convenzione REP 59 del 20/06/2023, con validità dal mese di novembre 2023 al mese di ottobre 2025;
- nell'ambito della Convenzione di cui sopra è stata realizzata la Stagione teatrale 2023-2024;
- con delibera di G.C. n. 47 del 08.06.2023, si è stabilito di arricchire l'offerta teatrale 2023/2024, tramite affidamento di un appalto di servizio ad operatore specializzato nel settore, con la finalità di realizzare una rassegna di burattini, nonché una rassegna teatrale mirata ed incentrata sulla comicità d'autore italiana, integrando, in tal modo, la proposta artistica alla programmazione in rete di altri teatri e realtà limitrofe;
- ciò ha permesso la realizzazione di n. 2 filoni teatrali che hanno riscosso un soddisfacente riscontro di pubblico, andando ad attrarre spettatori appartenenti a target di età e gusti diversi;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 10243.13-09-2024 l'APS Il Ragno d'Oro, l'ETS, gestore del Teatro in forza della Convenzione con il Comune REP. 59 del 20/06/2023, relativa al periodo 2023-2025, ha comunicato la volontà di recedere unilateralmente dalla stessa, a conclusione della prima annualità, ossia al 31/10/2024, a seguito di un documentato disavanzo economico nella gestione della stagione 2023-2024, dovuto a spese non preventivate in fase di programmazione, invocando l'applicazione dell'art. 5 dell'accordo;
- dell'esercizio del diritto di recesso è stato preso atto con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 409 del 16/09/2024;

Considerato che, a seguito della cessazione del rapporto convenzionale sopra citato, l'Amministrazione intende cogliere l'occasione di rivalutare le modalità di gestione del Teatro Barattoni, conservando e valorizzando l'esperienza compiuta nella scorsa stagione teatrale, gestita in forma mista, mediante due filoni diversi e distinti di generi teatrali ed arricchendo, altresì, i contenuti dell'offerta culturale del territorio mediante una sinergia tra ambiti di attività che spaziano dalle rappresentazioni teatrali ad altre forme d'arte e di proposta creativa al pubblico;

Inteso, quindi, proseguire la promozione del Teatro Barattoni attraverso due filoni di rappresentazioni teatrali, da affidarsi anche a due diversi operatori individuabili sul mercato:

- l'uno incentrato sulla valorizzazione ed il rilancio delle realtà artistiche locali, espressione della cultura e delle tradizioni del territorio, implementato attraverso l'integrazione con altre forme di iniziative di promozione culturale e ricreativa;
- l'altro, incentrato su spettacoli di rilievo nazionale, anche con anteprime regionali, che porti ad Ostellato spettacoli di forte richiamo di pubblico e ricaduta sul tessuto culturale ed economico del Comune, nonché la realizzazione di spettacoli rivolti ai più piccoli e alle famiglie;

Evidenziato che obiettivo dell'Amministrazione è anche quello di assicurare la gestione operativa del Teatro Barattoni, sotto il profilo dell'apertura e chiusura, della custodia, delle pulizie ordinarie, dell'osservanza e dei controlli in materia di tutela della sicurezza, avvalendosi della collaborazione di Enti del Terzo Settore, nonché di assicurare e valorizzare l'impiego della struttura, per iniziative degli istituti educativi e scolastici del territorio;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 19/09/2024 con cui si sono state date le linee di indirizzo al Responsabile in merito alle modalità di gestione operativa-funzionale del Teatro Barattoni e dell'organizzazione delle attività teatrali per le prossime stagioni 2024/2025 - 2025/2026 - 2026-2027, nonché per lo sviluppo di ulteriori offerte in ambito culturale e creativo, mediante la valorizzazione delle

diverse realtà presenti sul territorio comunale, quali a titolo puramente esemplificativo le Scuole, la Biblioteca "Mario Soldati" e l'Oasi Le Vallette:

A) provvedere all'individuazione, secondo le procedure disciplinate dal "Codice del Terzo Settore", di un Ente del Terzo Settore, con cui addivenire alla stipula di una Convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n.117/2017, per la gestione operativo-funzionale del Teatro Barattoni, comprensivo dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza durante gli spettacoli, pulizia ordinaria, adempimenti in materia di sicurezza e per l'organizzazione e realizzazione delle stagioni teatrali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, comprensiva della direzione artistica, nonché per la promozione e la realizzazione di attività culturali varie, idonee a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità, anche in collaborazione con le realtà presenti sul territorio comunale quali ad esempio la Biblioteca "Mario Soldati" e l'Oasi Le Vallette, svolgendo tali attività nei siti ritenuti più attrattivi e coerenti con le proposte e non solo in Teatro. Collaborazione e messa a disposizione della struttura agli istituti educativi e scolastici del territorio, per laboratori ed altre attività, nonché alle associazioni di volontariato che ne facciano richiesta per le proprie finalità statutarie.

Il Comune di Ostellato sosterrà le spese di gestione dell'immobile Teatro Barattoni e metterà a disposizione la somma massima per il rimborso delle spese sostenute dall'ETS per l'espletamento delle attività oggetto di convenzionamento, pari ad € 22.600,00/annualità (01/01/2024 - 31/10/2025; 01/11/2025 - 31/10/2026; 01/11/2026 - 31/10/2027) e quindi per un totale massimo previsto pari ad € 67.800,00, prevedendo altresì la facoltà di implementare le suddette attività in caso di finanziamenti pubblici dedicati da concertare con l'Amministrazione.

L'ETS introiterà direttamente il prezzo del biglietto a parziale copertura delle spese sostenute e documentate, che dovranno essere rendicontate al Comune, applicando i seguenti range di prezzi di biglietto:

- Biglietto intero min 20,00 - max € 22,00

- Biglietto ridotto min 5,00 - max € 18,00 (obbligatorio per i ragazzi fino ai 18 anni)

L'ETS dovrà riservare all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito del Teatro per attività ed iniziative di interesse collettivo, organizzate direttamente dall'Amministrazione o da soggetti esterni.

L'ETS dovrà organizzare ed articolare le attività oggetto di convenzionamento nel periodo 01 Novembre 2024/31 Ottobre 2027.

B) Individuare idoneo operatore economico, specializzato nella realizzazione di grandi campagne teatrali che affianchi le stagioni organizzate dall'ETS individuata e la arricchisca con ulteriori campagne di particolare rilievo nazionale, organizzando nelle stagioni teatrali 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 ed, in particolare:

- una rassegna teatrale rivolta ai più piccoli e alle famiglie, al fine del coinvolgimento del target "famiglia" che preveda spettacoli anche in modo diffuso, nelle frazioni e/o in luoghi caratteristici e/o in occasioni di eventi del territorio;

- una rassegna teatrale incentrata sulla comicità d'autore italiana, integrando per quanto possibile la proposta artistica, alla programmazione in rete di altri teatri e realtà limitrofe, impegnandosi a portare ad Ostellato anche spettacoli di prima uscita e di grande richiamo di pubblico;

Il soggetto individuato dovrà organizzare gli spettacoli teatrali nel periodo 01 gennaio 2025/31 Ottobre 2027.

Inteso, quindi, ottemperare a quanto disposto al su indicato punto A) e attivarsi ai fini della stipula di una Convenzione con un'associazione di volontariato o di promozione sociale, ai sensi della vigente normativa, per la realizzazione delle stagioni teatrali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 presso il Teatro Barattoni e la gestione dello stesso nonché per la promozione e la realizzazione di attività culturali varie atte a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità;

Ritenuto, inoltre, di realizzare affidamenti di durata triennale, comprensivi delle stagioni teatrali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al fine di dare continuità e consolidare una modalità gestionale già sperimentata e che è apparsa soddisfacente;

Sottolineato che la scelta di affidare tale gestione ad un soggetto esterno, nasce dal fatto che la struttura comunale non dispone di specifiche capacità artistico professionali ed organizzative, adeguate alla complessità della gestione di un teatro, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente e della sua esigua dotazione di risorse umane;

Osservato, inoltre, che le ridotte dimensioni del Teatro ed il suo pressoché continuo utilizzo da parte degli istituti educativi e scolastici del territorio, per il periodo da ottobre a giugno, rende la relativa gestione scarsamente appetibile sul mercato e che, inoltre, la gestione attraverso Convenzione con Enti del Terzo Settore, appare conveniente per il Comune, in quanto i costi a proprio carico saranno limitati al rimborso delle spese sostenute, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n.117/2017;

Evidenziato che:

- l'art. 2 dello Statuto Comunale stabilisce come precipuo compito del Comune quello di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità, nonché di valorizzare la funzione di promozione sociale e di servizio, perseguita da libere associazioni, aventi tra le altre anche la finalità culturali, ricreative, turistiche e di protezione ambientale;
- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua

autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- il Comune di Ostellato valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati (comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione);
- l'art. 3 comma 5 del TUEL dispone che *"...i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il D.Lgs. n.117/2017, "Codice del Terzo Settore", riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, e ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"*, e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *"mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione"* (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Richiamato il D.lgs n.117/2017 "Codice del Terzo Settore" così come modificato dalla L. 104/2024, e in particolare gli artt. 55 e 56 del D. Lgs. n. 117/2017, "Codice del Terzo Settore";

Evidenziato che, utilizzando lo strumento della Convenzione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 l'Amministrazione intende valorizzare le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini e che l'oggetto della Convenzione in questione persegue finalità di solidarietà sociale ed è relativa ad attività di interesse generale, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera i) del "Codice del Terzo Settore", ossia *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"*;

Dato atto che l'art. 6 del Dlgs n. 36/2023 così dispone:

"In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017";

Viste altresì le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con D.M. 31 marzo 2021, n. 72;

Evidenziato che:

- il Comune di Ostellato riconosce il particolare ruolo che i Soggetti del Terzo Settore (ETS), che perseguono in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendoli nei momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi, partendo dal presupposto che è assente quindi tra Amministrazione ed ETS un rapporto puramente sinallagmatico, tipico dei rapporti contrattuali derivanti dall'approvvigionamento sul mercato, mentre si riscontra viceversa una necessità di coinvolgimento attivo degli ETS in quanto soggetti portatori di interessi convergenti con quelli dell'Amministrazione;
- la presenza del Terzo Settore nel territorio del Comune di Ostellato ed, in particolare, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato rappresentano una realtà consolidata e caratterizzata da una presenza capillare e articolata per tipologie, con una forte interazione con il pubblico;

Dato atto che:

- sulla scorta delle condizioni individuate dalla Corte di Giustizia, le convenzioni a rimborso stipulate tra pubbliche amministrazioni e organismi del terzo settore costituiscono uno strumento di collaborazione non configurabile come contratto di appalto, ma espressione del dovere di solidarietà sociale richiamato anche dalla Corte di Giustizia europea, rappresentando l'impegno da parte dell'ente pubblico e dell'organismo del terzo settore, accomunati dalle stesse finalità di solidarietà nell'attuazione di un'attività di pubblico interesse;

- sulla scorta della giurisprudenza europea e italiana, il Codice del terzo settore ha fissato gli elementi costitutivi delle convenzioni a rimborso, che le differenziano radicalmente dagli appalti di servizi e che possono essere così riassunti:

- apporto prevalente e determinante dei volontari nello svolgimento delle attività;
- divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate, alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione di volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- impiego di lavoratori, nella misura necessaria a qualificare o specializzare l'attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- contenuto e modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- durata del rapporto convenzionale;
- copertura assicurativa dei volontari, i cui oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica;
- modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti;
- modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

Dato atto che l'impegno dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività tramite l'apporto del patrimonio di esperienza degli stessi.

Dato atto che, per quanto sopra riportato, al fine di poter procedere al convenzionamento in oggetto ad Enti del Terzo settore è necessario procedere ad una procedura di evidenza pubblica;

Considerato inoltre che, ai sensi della vigente normativa recentemente introdotta dal più volte richiamato Codice del Terzo settore, affinché le organizzazioni e associazioni possano firmare una convenzione con una PA, sono tenute a rispettare i sotto elencati requisiti:

1. l'iscrizione da almeno sei mesi nel "Registro unico nazionale";
2. il possesso di requisiti di moralità professionale;
3. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).
4. l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice); il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce espressamente che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse;
5. i suddetti rimborsi al volontario che opera nell'associazione possono essere effettuati anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti limiti:
 - i rimborsi non possono eccedere i dieci euro giornalieri e i centocinquanta euro mensili;
 - l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
6. ai sensi dell'art.18 del Codice le Associazioni devono garantire adeguata copertura assicurativa ai propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
7. ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice è ammesso un rimborso dei costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione" con esclusione di "qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili".

Inteso di conseguenza attivarsi per l'individuazione di idoneo soggetto con cui stipulare idonea convenzione, così come stabilito ai sensi dell'art.56 del Codice del Terzo Settore:

- *"l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime."*
- *Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari";*

Evidenziato che l'oggetto della convenzione da stipularsi persegue finalità di solidarietà sociale ed è relativa ad attività di interesse generale;

Evidenziato inoltre che, per quanto attiene la questione della rilevanza economica, va in primo luogo messo in evidenza quanto pronunciato con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23/10/2012 n. 5409: "La distinzione tra servizi ed attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi).

La distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 c.c. e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso).

Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. [...]

La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore [...]. In altri termini la differenza fra pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica può rinvenirsi nell'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005).

Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò sebbene siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione;

Visto i rendiconti, agli atti, relativi alla realizzazione delle stagioni teatrali dell'ultimo triennio, dove si evidenzia un costo di gestione nettamente superiore alle entrate;

Dato atto che la Convenzione non presenterà carattere remunerativo in quanto:

- è una Convenzione a rimborso delle spese effettivamente sostenute la cui tipologia è puntualmente regolata nella stessa Convenzione e non prevedere forme di rimborso forfetarie;
- sebbene preveda l'introito da parte dell'ETS dei biglietti e del fitto della sala, tali introiti saranno decurtati dal rimborso dovuto;
- il Comune di Ostellato sosterrà le spese di gestione dell'immobile Teatro Barattoni;

Dato atto:

- che, ai fini dell'individuazione del soggetto idoneo al convenzionamento, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, complete delle proposte progettuali per la relativa comparazione;
- che detta procedura è finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità da parte dell'organizzazione/associazione che otterrà il miglior punteggio alla stipulazione di una convenzione con il Comune di Ostellato per la gestione operativo-funzionale del Teatro Barattoni e per l'organizzazione e realizzazione delle stagioni teatrali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, comprensiva della direzione artistica, la messa a disposizione della struttura a terzi, nonché per la promozione e la realizzazione di attività culturali varie, idonee a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità, anche in collaborazione con le realtà presenti sul territorio comunale, svolgendo tali attività nei siti ritenuti più attrattivi e coerenti con le proposte e non solo in Teatro;
- che l'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con lo svolgimento dei servizi in oggetto senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione delle manifestazioni di interesse;

Visti gli elaborati predisposti a tal fine, ed elencati più sotto, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A): Avviso pubblico;
- Allegato 1): Modello di domanda;
- Allegato 2): Bozza Convenzione;
- Allegato 3): Estratto delibera G.C. n.80 del 2015
- Allegato 4): Scheda tecnica teatro

Inteso approvarli;

Dato atto che nei suddetti allegati sono stabiliti:

- i fini che l'Amministrazione vuole perseguire tramite il convenzionamento in parola;
- i soggetti ammissibili a presentare proposta di progettazione;
- i requisiti richiesti;
- gli obblighi della parti;
- le modalità di partecipazione;
- le modalità di valutazione delle proposte pervenute;

Inteso prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000, le somme relative alla presente procedura, sul Bilancio di Previsione 2024-2026 del Comune di Ostellato, dando atto che in fase di bilancio di previsione 2025-2027 saranno adeguati gli stanziamenti per la spesa relativa all'annualità 2027;

Dato atto che la responsabile del procedimento, individuato nella Responsabile del Settore Servizi alla Persona:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuta alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nella Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) in vigore presso l'Ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del presente provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente atto;

Dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa relativamente al capitolo oggetto del presente atto;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 49 del 18.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 - 2026 e relativi allegati;

Vista la delibera Giunta Comunale n. 112 del 28.12.2023, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato approvato l'assegnazione finanziaria del PEG 2024 - 2026;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 14 del 15.02.2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) del Comune di Ostellato 2024-2026;

Viste le modifiche ed integrazioni dei richiamati atti di programmazione finanziaria, successivamente intervenute attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Accertato che ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs n.267/2000 e smi, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n.208/2015 (c.d.Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di avviare le procedure al fine di individuare un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale disponibile alla stipulazione di una Convenzione con il Comune di Ostellato per la gestione operativo-funzionale del Teatro Barattoni e per l'organizzazione e realizzazione delle stagioni teatrali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, comprensiva della direzione artistica, la messa a disposizione

della struttura a terzi, nonché per la promozione e la realizzazione di attività culturali varie, idonee a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità, anche in collaborazione con le realtà presenti sul territorio comunale, svolgendo tali attività nei siti ritenuti più attrattivi e coerenti con le proposte e non solo in Teatro;

Di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A): Avviso pubblico;

Allegato 1): Modello di domanda;

Allegato 2): Bozza Convenzione;

Allegato 3): Estratto delibera G.C. n.80 del 2015

Allegato 4): Scheda tecnica teatro

e di pubblicarli per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Ostellato, in "Home page" e nella sezione "Bandi di Gara e contratti";

Di dare atto che per quanto non specificatamente menzionato nel presente atto, si rimanda agli allegati di cui sopra;

Di dare atto che si intende prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del d.Lgs. n 267/2000, le somme relative alla presente procedura, sul Bilancio di Previsione 2023-2025 secondo la seguente imputazione:

Anno 2024

Capitolo	Descrizione	PDC	Prenotazione di impegno
1520	CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI	1.004.004.001.001	€ 6.000,00

Anno 2025

Capitolo	Descrizione	PDC	Prenotazione di impegno
1520	CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI	1.004.004.001.001	€ 22.600,00

Anno 2026

Capitolo	Descrizione	PDC	Prenotazione di impegno
1520	CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI	1.004.004.001.001	€ 22.600,00

dando atto che in fase di Bilancio di Previsione 2025-2027 saranno adeguati gli stanziamenti per la spesa relativa all'annualità 2027, pari a € 16.600,00;

Di dare atto che la suddetta somma verrà formalmente impegnata solo con l'individuazione del soggetto gestore delle attività;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario del Comune di Ostellato per gli adempimenti di competenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Francesca Baratti
F.to in Digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).